



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE **Provveditorato - Servizi di manutenzione e supporto**

N. 19 DEL 22/10/2015

OGGETTO: COMUNE DI CASOLE D'ELSA . VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DI ADEGUAMENTO AI PARAMETRI REGIONALI 64/R E IN MATERIA DI ACQUISIZIONE E TRASFERIMENTO DEI DIRITTI EDIFICATORI .NON ASSOGGETTABILITA' A VAS.

Vista , ai fini della competenza di cui all'art.107 del D.Lgs 267/2000, il Decreto n.20/2015 del Sindaco di Colle di Val d'Elsa;

Visto , ai fini della competenza, l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ;

Ricordato che il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e s.m. i. recante “*Norme in materia ambientale*” recepisce la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001 ed introduce nell'ordinamento nazionale la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura sistematica interna al processo decisionale, per valutare gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di piani e programmi, garantendone la coerenza con gli obiettivi della sostenibilità ambientale;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 152/2006 stabilisce che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell'Autorità competente;

Visto che con Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza*” la regione Toscana ha provveduto a disciplinare la materia;

Visto che con Legge Regionale 17 febbraio 2012 n. 6 “*Disposizioni in materia di valutazioni ambientali: modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005*” sono intervenute ulteriori ed importanti modifiche ed integrazioni alla L.R.T. 49/1999, alla L.R.T. 56/2000, alla L.R.T. 61/2003, alla L.R.T. 1/2005 e alla L.R.T. n. 10/2010

Visto che la L.R. 6/2012 introduce inoltre ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice l'espletamento degli atti amministrativi, rafforzando l'autonomia e la indipendenza dell'Autorità competente e prescrivendo che la stessa sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;

Visto che, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge Regionale n.6/2012, con Deliberazione Consiglio Comunale n.94 del 27.09.2012 è stato individuato il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Colle di Val d'Elsa quale “Autorità competente” per la procedura di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune con riferimento alla Legge regionale n° 10/2010 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*” e successive modificazioni ed integrazioni;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Visto che con Deliberazione Consiglio Comunale n.95 del 27.09.2012 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata del Servizio Vas con il Comune di Casole d'Elsa ;

Visto che con Deliberazione Consiglio Comunale n.39 del 04.06.2015 il Comune di Casole d'Elsa ha approvato l' "Avvio di procedimento per la redazione di Variante al Regolamento Urbanistico ed avio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS";

Visto che in data 19 giugno 2015 il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Casole d'Elsa, nella sua qualità di supporto tecnico alla Autorità proponente (la Giunta Comunale) , ha trasmesso al sottoscritto i seguenti elaborati, relativi alla "Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento ai parametri regionali 64/R e in materia di acquisizione e trasferimento dei diritti edificatori":

- 1) Documento Preliminare redatto dal Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Casole d'Elsa;
- 2) Relazione Tecnica redatta dal Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Casole d'Elsa;

Visto che il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Casole d'Elsa ha richiesto al sottoscritto, in qualità di Autorità Competente, di espletare l'apposita procedura di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 10/2010 ;

Visto che la Variante in questione è stata avviata dal Comune di Casole d'Elsa dovendo provvedere a recepire i parametri e le definizioni del Regolamento Regionale 64/R all'interno del Regolamento Urbanistico del Comune di Casole ,per garantirne l'armonizzazione alla regolamentazione regionale sovraordinata ;

Visto altresì come la Variante in questione intenda disciplinare , attraverso l'inserimento in variante , delle norme e regole per la cessione dei diritti edificatori gravanti sull'area S.D. 4L di cui all'art.91.6 delle N.TA. del Regolamento Urbanistico ;

Visto infatti come la previsione di cessione dei diritti edificatori risponda alle previsioni dell'art.5 comma 3 del DL 70/2011 , convertito in Legge 106/2011 , con modifiche all'art.2643 del Codice Civile ;

Visto che trattasi di variante per il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge Regionale 10/2010 è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dello stesso a Valutazione Ambientale Strategica ;

Visto che il Documento Preliminare indicava anche le autorità competenti in materia ambientale cui sottoporre gli elaborati per ottenere l'apposito parere di cui all'art.22 della Legge Regionale 10/2010;

Visto che si è ritenuto opportuno ampliare i suddetti soggetti , in qualità di Autorità Competente ;

Visto che infatti si è ritenuto opportuno provvedere ad avviare il procedimento di cui all'art.22 della Legge Regionale n.10/2010 ,individuando i soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio ;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Visto pertanto che si è provveduto ad individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

Enti territorialmente interessati:

- Regione Toscana – Dipartimento politiche territoriali e ambientali;
- Regione Toscana – Settore Sperimentazione e apporti collaborativi per gli Strumenti della Pianificazione delle Province e dei Comuni;
- Provincia di Siena – Settore Urbanistica e Settore Ambiente;
- Comune di Poggibonsi ;
- Comune di San Gimignano;
- Comune di Colle di Val d'Elsa;
- Comune di Volterra;
- Comune di Radicondoli;
- Comune di Sovicille
- Comune di Castelnuovo Val di Cecina
- Comune di Chiusdino
- Unione dei Comuni della Val di Merse
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Siena e Grosseto
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e Grosseto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- U.R.T.A.T. di Siena (Uffici Regionali Tutela Acqua e Territorio)

Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute istituzionalmente interessate:

- Autorità di bacino Fiume Arno
- Autorità di bacino Fiume Ombrone
- Autorità di bacino Toscana Costa
- Consorzio di bonifica Medio Valdarno
- Asl n.7 Siena, zona Valdelsa (Sportello unico prevenzione)
- A.R.P.A.T. (Dipartimento provinciale di Siena)

Soggetti Gestori di Servizi

- Sei Toscana Spa
- Intesa S.p.A.
- Acquedotto del Fiora, gestore unico A.A.T.O. n.6 "Ombrone"
- Autorità Idrica Toscana (ATO 6 Ombrone)
- A.T.O. n.8 Toscana Sud Rifiuti urbani Siena
- Enel Distribuzione S.p.A.
- Telecom Italia Spa
- Wind Telecomunicazioni Spa
- Vodafone Omnitel
- H3G
- Coopvoce
- Postemobile
- Fastweb
- Tiscali
- TeleTu
- Poste Mobile



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

Visto pertanto che con lettera prot. 14015 del 08.07.2015 ,inviata per pec, sono state avviate le Consultazioni ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 10/2010 per la procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in questione;

Visto che , unitamente alla lettera ,si è provveduto alla trasmissione via pec dei seguenti documenti :

- 1) Documento Preliminare redatto dal Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Casole d'Elsa;
- 2) Relazione Tecnica redatta dal Responsabile Servizio Urbanistica del Comune di Casole d'Elsa;;

Visto che ,nei termini previsti dall'art. 22 della sopracitata L.R. 10/2010 sono pervenuti i seguenti contributi:

Arpat Siena – assunta al protocollo il 21.09.2015 al n.18643, che riporta :

Con comunicazione Vs. prot. n°14015 del 09/07/2015, registrata al ns. prot. n°2015/0047921 nella stessa data, è pervenuto allo scrivente Dipartimento il documento preliminare riguardante il recepimento del DPGR 64/R/2013 "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005 ,

n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", che impone ai comuni di adeguare i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche dei propri regolamenti ai parametri e alle definizioni indicate nel regolamento regionale al fine di garantire l'armonizzazione alla regolamentazione regionale sovraordinata.

Considerato che la variante al R.U. oggetto dell'istanza relativa all'adeguamento ai parametri regionali 64/r e in materia di acquisizione e trasferimento dei diritti edificatori.

Preso atto del contenuto del documento preliminare da cui si evince che le azioni del progetto, che stanno alla base della variante stessa, non andranno ad incidere in maniera significativa sulle risorse ambientali.

Il Dipartimento esprime parere favorevole all'esclusione da assoggettabilità a VAS della variante

ASL 7 Alta Valdelsa ,prot.16112 del 10.08.2015 , che recita

In relazione a quanto in oggetto, a seguito dell'esame della documentazione presentata, questa U.F., per quanto di propria competenza, non emette indicazioni o formula prescrizioni alla di variante al Regolamento Urbanistico.

Acquedotto del Fiora Spa ,pec prot.16097 del 10.08.2015 , che recita :

In relazione a quanto riportato nella relazione tecnica e nel documento preliminare nella variante In oggetto non vengono effettuate modifiche riferite ai dimensionamenti urbanistici ma bensì adeguamenti a norme e regolamenti vigenti ed il raffronto tra parametri comunali e regionali.

OSSERVAZIONI SU RETE DI ACQUEDOTTO, DISPONIBILITA' IDRICA:



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

Si ribadisce quanto già riportato in precedenti pareri rilasciati.

Attualmente risulta disponibile la risorsa idrica per l'approvvigionamento delle aree di espansione denominate Berignone e Castello di Casole Querceto. Per gli altri insediamenti dovranno essere individuate risorse idriche integrative mediante nuove captazioni o connessioni ad altri sistemi idrici per l'attingimento della risorsa idrica necessaria, come anche riportato nelle relazioni delle precedenti VAS anche dall'amministrazione comunale.

OSSERVAZIONI SU RETE FOGNARIA E TRATTAMENTO DEI REFLUI:

Si riporta l'attuale scenario della situazione fognaria e depurativa presente sul territorio comunale di Casole d'Elsa.

Casole D'Elsa Capoluogo: *l'agglomerato è servito da un depuratore, pertanto nuovi allacci potranno essere concessi nei limiti delle capacità di trattamento residuo dello stesso.*

Pievescola: *l'agglomerato è servito da un depuratore, pertanto nuovi allacci potranno essere concessi nei limiti delle capacità di trattamento residuo dello stesso.*

Mensano: *le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in parte in una fossa Imhoff ed in parte in uno scarico a cielo aperto. Entrambi tali scarichi sono autorizzabili ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i., grazie alla recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R.46/R/2008 e s.m.f.*

Maggiano: *le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in una fossa Imhoff. Tale scarico è autorizzabile ai sensi dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.; una prima autorizzazione era stata richiesta già nel 2012 e tuttavia mai rilasciata. Ad oggi, la recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. ha comportato il superamento di tali richieste autorizzative che, alla luce del subentrato D.P.R. 59/2013, verranno modificate in Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.*

Il Merlo: *le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in due scarichi a cielo aperto. Entrambi tali scarichi sono autorizzabili ai sensi dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.; una prima autorizzazione era stata richiesta già nel 2012 e tuttavia mai rilasciata. Ad oggi, la recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. ha comportato il superamento di tali richieste autorizzative che, alla luce del subentrato D.P.R. 59/2013, verranno modificate in Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.*

Monteguidi: *le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in uno scarico a cielo aperto. Tale scarico è autorizzabile ai sensi dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.; una prima autorizzazione era stata richiesta già nel 2012 e tuttavia mai rilasciata. Ad oggi, la recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. ha comportato il superamento di tali richieste autorizzative che, alla luce del subentrato D.P.R. 59/2013, verranno modificate in Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.*

Le altre località presenti sul territorio comunale non risultano servite da pubblica fognatura.

Amministrazione Provinciale di Siena (pervenuta dal Comune di Casole d'Elsa in data 10.09.2015) , che riporta verbale di conferenza interna nel quale si stabilisce :



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

sulla base delle considerazioni di cui sopra, nei limiti delle proprie competenze e fatta salva l'espressione del parere definitivo da parte dell'autorità competente, relativamente alla "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa di adeguamento ai parametri del Regolamento Regionale 64/R in materia di acquisizione e trasferimento di diritti edificatori", di invitare il Comune a valutare per la parte inerente l'introduzione della cessione dei diritti edificatori sull'area S.D. 4L (il secondo punto della variante) una migliore esplicitazione anche fine di mettere in condizioni i soggetti coinvolti di poter verificare la possibilità che gli effetti diretti e/o indotti possano produrre una qualche ripercussione sulle componenti ambientali.

Visto come non siano pervenuti altri contributi , in particolare dalle Soprintendenze , sebbene ritualmente invitate ad esprimersi ;

Rilevato preliminarmente che occorre tener conto dell'art.14 della L.R. 65/2014 e dell'art.5 bis della LR 10/2010 che fissano il principio di non duplicazione delle valutazioni;

Visto come questa affermazione trovi conforto anche nei principi che si sono affermati in materia di VAS:

Tar Friuli Sez.I, 10 maggio 2012 n.169

Il Collegio al riguardo ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che, in un'ottica sostanzialistica tesa ad evitare interpretazioni normative che si risolvano in meri adempimenti formali e rappresentano inutili appesantimenti del procedimento, ha già ritenuto che non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) uno strumento pianificatorio le cui previsioni non si discostano in maniera sostanziale da quelle già fatte oggetto di tale indagine (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 dicembre 2011, n. 3170, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 2 settembre 2011, n. 2134, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 14 marzo 2011, n. 730)

Visto dunque come occorra tener conto di una generale "sostenibilità ambientale" già accertata negli atti di programmazione ;

Ricordato infatti come in occasione dell'approvazione dell'attuale Regolamento Urbanistico (Deliberazione Consiglio Comunale n.50 del 10.04.2014) ,i contributi pervenuti nel corso della procedura di VAS avessero segnalato problematiche ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni urbanistiche pressoché esclusivamente per quel che riguarda il servizio idrico integrato;

Visto come non furono acquisite segnalazioni in ordine a potenziali impatti critici su emissioni in atmosfera, o ricadute sui suoli.

Visto invece come fossero state evidenziate criticità rilevate da Acquedotto del Fiora ed Autorità Idrica Toscana che ricalcavano osservazioni a suo tempo espresse dal Fiora (Piano Strutturale-Variante 3- approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.68 del 30.06.2011 , successivamente modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n.29 del 30.04.2012 ai sensi dell'art.26 c.3 della L.R. 1/2005 in adempimento della pronuncia della Conferenza Paritetica Istituzionale adita dalla Regione Toscana con D.G.R. n.931 del 03.11.2011) a cui era già stato contro dedotto in una logica di verifica sulla effettiva disponibilità della risorsa idrica;

Visto come Acquedotto del Fiora abbia nuovamente ribadito queste criticità, mentre sulla base dei documenti presentati e dei contributi acquisiti, l'insieme degli impatti ambientali derivanti dalle azioni di trasformazione previste dalla Variante in esame non sono riconoscibili come impatti ambientali diretti rilevanti, in considerazione della loro limitata entità sulle componenti ambientali del territorio;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Visto comunque come, ad oggi, il Regolamento Urbanistico vigente, già oggetto di verifiche di compatibilità ambientale, non possa avere sull'ambiente effetti significativi diversi da quelli già presi in considerazione in sede di elaborazione/aggiornamento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico vigenti;

Rilevato pertanto come, riguardo all'adeguamento ai parametri regionali del Regolamento 64/R, nulla sia obiettare, trattandosi di conformarsi alle normative in essere;

Visto invece come, per quanto riguarda la possibilità di procedere alla la cessione dei diritti edificatori gravanti sull'area S.D. 4L di cui all'art.91.6 delle N.TA. del Regolamento Urbanistico (una possibilità sancita dalla legge), debbano essere fissate le prescrizioni di cui si dovrà tener conto nel corso del conseguente procedimento;

Ricordato a questo proposito come l'art. 11, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) costruisce la VAS non già come un procedimento o sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima. Cons. Stato, Sez. IV, 12/01/2011, n. 133

Ribadito dunque come la Valutazione Ambientale Strategica sia già stata espletata sui vigenti Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico;

Visto come la possibile cessione dei diritti edificatori gravanti sull'area S.D. 4L di cui all'art.91.6 delle N.TA. del Regolamento Urbanistico debba tener conto delle procedure espletate a suo tempo e delle relative prescrizioni;

Visto dunque come sia necessario effettuare valutazioni in ordine alla assoggettabilità o meno della variante a VAS (che è stato l'oggetto della consultazione);

Visto l'art.5 comma 1 lett.g) del D.L. 70/2011 convertito nella Legge 12 luglio 2011 n.106, reciti a tale proposito:

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

Visto pertanto come la Legge Nazionale abbia rafforzato il principio di non duplicazione delle procedure;

Visto come la previsione di una possibile cessione di diritti edificatori non risulti essere un titolo edilizio e dunque dovranno essere espletati i conseguenti procedimenti;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Visto pertanto come , essendo l'oggetto della variante l'adeguamento agli standard regionali e l'inserimento della previsione di possibile cessione di diritti edificatori, e non atto edilizio esecutivo, ci si trovi in una fase procedimentale di verifica sulla assoggettabilità o meno alla VAS , fase in cui si è tenuti a verificare soltanto la “coerenza” ambientale della stessa;

Considerato dunque come, dall'esame della documentazione della Variante e dai contributi pervenuti , non emergendo situazioni di criticità ambientale, si determini la non necessità dell'assoggettabilità della suddetta variante alla procedura di VAS.;

Ritenuto comunque opportuno ricordare come Autorità Competente le prescrizioni a suo tempo rilasciate per la procedura di Vas confluita nell'attuale Regolamento Urbanistico;

Visti:

-la direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e programmi;

-il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

-la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi;

-la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e s.m.i. recante “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza*”;

-la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, “*Norme per il governo del territorio*”;

- il Piano Strutturale vigente;

- il Regolamento Urbanistico vigente;

- la documentazione presentata dal Comune di Casole consistente in :

- Documento Preliminare ;
- Relazione Tecnica

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- 1) in qualità di Autorità competente ,di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale n. 10/2010, la **“Variante al Regolamento Urbanistico di adeguamento ai parametri regionali 64/R e in materia di acquisizione e trasferimento dei diritti edificatori”**, composta dagli elaborati in premessa richiamati;
- 2) Di ribadire comunque le prescrizioni a suo tempo fissate in occasione della Variante n.25 al RU , in particolare quelle di recepimento dei contributi pervenuti da Acquedotto del Fiora Spa, di cui dovrà essere tenuto conto in occasione dell'attivazione dei procedimenti conseguenti alla Variante in questione, fatte salve comunque eventuali modifiche normative / regolamentari nel frattempo intervenute;
- 3) Di allegare al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale i contributi pervenuti dagli enti competenti;
- 4) Di trasmettere il presente atto, unitamente alla Documentazione pervenuta ,al Sindaco del Comune di Casole , al Servizio Urbanistica del Comune di Casole ed al Garante dell'Informazione per gli adempimenti di loro competenza;
- 5) Di riservarsi comunque l'adozione di atti successivi e conseguenti alla presente determinazione ,compresa la possibilità di integrazione e rettifica;
- 6) Di dare atto che il presente atto rappresenta il “provvedimento finale”, secondo il combinato disposto degli artt.4-5 e 6 della Legge 241/1990 e sm e dell'art.22 comma 4 della Legge Regionale 10/2010 , e viene iscritto nel Registro del Settore di appartenenza .

L'Autorità Competente ai fini V.A.S.
Dr. Roberto Donati

Colle di Val d'Elsa, 22/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI DR. ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena



18463 del 21/09/2015

ARPAT
**Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana**

Dipartimento di Siena
Settore Supporto tecnico



N. Prot

cl.

del

a mezzo: PEC

Spett.le	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA Autorità Competente ai fini di VAS
c.a.	Dr. Roberto Donati

Oggetto: Deliberazione Consiglio Comunale n° 39 del 4/06/2015 del Comune di Casole d'Elsa.
"Avvio di procedimento per la redazione di variante al Regolamento Urbanistico ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS". Avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 10/2010 e smi per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
Contributo del Dipartimento

Con comunicazione Vs. prot. n°14015 del 09/07/2015, registrata al ns. prot. n°2015/0047921 nella stessa data, è pervenuto allo scrivente Dipartimento il documento preliminare riguardante il recepimento del DPGR 64/R/2013 "Regolamento di attuazione dell'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio", che impone ai comuni di adeguare i parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche dei propri regolamenti ai parametri e alle definizioni indicate nel regolamento regionale al fine di garantire l'armonizzazione alla regolamentazione regionale sovraordinata.

Considerato che la variante al R.U. oggetto dell'istanza relativa all'adeguamento ai parametri regionali 64/r e in materia di acquisizione e trasferimento dei diritti edificatori.

Preso atto del contenuto del documento preliminare da cui si evince che le azioni del progetto, che stanno alla base della variante stessa, non andranno ad incidere in maniera significativa sulle risorse ambientali.

Il Dipartimento esprime parere favorevole all'esclusione da assoggettabilità a VAS della variante.

Distinti saluti

Siena, 18/09/2015

Il Responsabile del Settore
Dott. Luigi Valli¹

1"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993"

Pagina 1 di 1



Organizzazione con Sistema di
gestione certificato da CERMET
Secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
Registrazione n. 3198-A

Dipartimento ARPAT di Siena
Settore Supporto tecnico

Località Ruffolo - 53100 Siena - tel. 055.32061, fax 055.5305612
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

copia informatica per consultazione



Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d'Elsa,
Val di Chiana Senese, Amiata Val d'Orcia



Dipartimento di Prevenzione
U.F. Igiene Pubblica e della Nutrizione
Struttura organizzativa certificata ISO 9001:2000 da Bureau Veritas Italia spa

Setting Operativo Territoriale Zona Alta Val D'Elsa
Sede operativa Via della Costituzione n. 30 -53036 Poggibonsi -Siena .Tel 0577994025 -fax 0577994029-e-mail: igsanpub.poggibonsi@usl7.toscana.it

Poggibonsi li, _____
Prot. n° _____ / IPN

Al Autorità Competente delle Procedure VAS
Att.ne dott. Roberto Donati
Comune di Colle di Val d'Elsa
pec: comune.collevaldelsa@postacert.it

Oggetto: deliberazione Consiglio Comunale n 39 del 04/06/2015 del Comune di Casole d'Elsa.
"Avvio procedimento per la redazione di variante al Regolamento Urbanistico ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a "VAS". Avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS".

In relazione a quanto in oggetto, a seguito dell'esame della documentazione presentata, questa U.F., per quanto di propria competenza, non emette indicazioni o formula prescrizioni alla di variante al Regolamento Urbanistico.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO
IN IGIENE PUBBLICA
Dott. Fausto Valentini

Visto

IL RESPONSABILE
Setting Igiene Pubblica e Nutrizione
Dott. Iorio Lezzi



**"Conferenza interna della Provincia di Siena in materia di VIA e VAS"
ai sensi della D.G.P. n° 101 del 2.05.2012**

- Riunione del 12.08.2015 -

OGGETTO: Comune di Casole d'Elsa – Variante al Regolamento Urbanistico per adeguamento ai parametri Regionali 64/R ed in materia di acquisizione e trasferimento di diritti edificatori – Procedura di Verifica di Assoggettabilità VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010;

VISTO:

- il D. Lgs. 3.04.2006 n.152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Legge n°91 del 24.06.2014 e la legge di conversione n°116 del 11.08.2014
- la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" e s.m.i.;
- il nuovo Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche adottato con Delibera Consiglio Regionale n°106 del 19/12/2013;
- il nuovo Piano Interprovinciale Rifiuti ATO Toscana Sud adottato con Delibera Consiglio Provinciale n°3 del 06/02/2014
- il vigente P.T.C.P. della Provincia di Siena
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 101 del 2.05.2012 "Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza" - Modifiche alla regolamentazione della "Conferenza interna dell'Amministrazione Provinciale di Siena in materia di VIA, VAS e Valutazione Integrata" di cui alla DGP n. 188/2008 ed attribuzione della funzione di Autorità competente in materia di VAS."

PREMESSO CHE:

con nota Prot. n°14015 del 08.07.2015 acquisita al nostro Prot. n. 122835 del 09.07.2015, il Comune di Colle di Val d'Elsa per conto del Comune di Casole d'Elsa ha trasmesso a questa Amministrazione la documentazione relativa al Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10 del "Variante al Regolamento Urbanistico per adeguamento ai parametri Regionali 64/R ed in materia di acquisizione e trasferimento di diritti edificatori"

con nota Prot. n° 137051/AMB 4 VIA, del 07.08.2015 trasmessa via mail, è stata indetta, per la data odierna, la "Conferenza interna della Provincia di Siena in materia di VIA e VAS" di cui alla D.G.P. n. 101/2012, convocando:



Settore Servizi Amministrativi:

- Ambiente
- Sviluppo Economico e Rurale
- Riserve Naturali e Aree Protette

Settore Servizi Tecnici:

- Pianificazione territoriale
- Mobilità Provinciale
- Difesa del suolo e Protezione Civile
- Patrimonio e Demanio

Settore Servizi Alle Persone:

- Risorse Faunistiche

Settore Polizia Provinciale

Segreteria Generale

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO;

Il Dirigente del Settore Servizi Amministrativi – Servizio Ambiente in qualità di Presidente della Conferenza, procede a verificare la validità delle presenze nonché delle eventuali deleghe prodotte dando atto dei seguenti risultati e dando atto altresì che per quanto concerne i servizi invitati e non intervenuti si ritiene che questi ultimi non abbiano, ognuno per le proprie competenze, osservazioni da fare in merito al progetto in esame allineandosi in conseguenza con le decisioni della conferenza:

Settori e Servizi	Presente	Assente	Rappresentante	Funzione
Ambiente	X		Dr.ssa Simona Migliorini Dott. Davide Casini	Dirigente P.O. Valutazione Ambientale
Sviluppo Economico e Rurale		X	----	----
Riserve Naturali e Aree Protette		X	----	----
Pianificazione Territoriale	X		Arch. Adele Semeraro	P.O. Pianificazione Territoriale
Mobilità Provinciale		X	----	----
Difesa del Suolo e Protezione Civile		X	----	----
Patrimonio e Demanio		X	----	----
Risorse Faunistiche		X	----	----
Polizia Provinciale		X	----	----
Segreteria Generale		X	----	----

Il Dirigente del Servizio Ambiente apre la seduta alle ore 10.40 circa e dà la parola all'Arch. Adele Semeraro che illustra i contenuti della documentazione relativa alla pratica in oggetto.

VISTA;

- la documentazione depositata dal soggetto proponente dal cui esame risulta che la variante consiste in due punti riguardanti l'adeguamento del R.U. al Regolamento Regionale 64/R; e l'introduzione, attraverso l'inserimento di norme e di regole, della possibilità di cessione dei diritti edificatori gravanti sull'area S.D. 4L di cui all'art. 91.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del R.U.



TENUTO CONTO;

- che dalla suddetta documentazione è possibile desumere che il mero adeguamento al Regolamento di attuazione 64/R non dovrebbe produrre effetto sulle componenti ambientali
- che per l'introduzione della cessione dei diritti edificatori sull'area S.D. 4L, non essendo la documentazione abbastanza esaustiva, e risultando scarsamente esplicitata con presenza di errori di trascrittura, non è stato possibile desumerne la significatività dei possibili effetti indotti e/o derivanti.

RILEVATO CHE;

- il Comune stesso, nelle proprie considerazioni, ha ammesso che la variante in oggetto non era da sottoporre a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 ma che, in ragione di una volontà di allargare la partecipazione al procedimento alla popolazione ed ai soggetti interessati, la sottoponeva comunque alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

La Conferenza,

- esaminata la documentazione trasmessa, relativa al procedimento in oggetto anche in considerazione della forma e dei contenuti al momento scarsamente esplicitati e in mancanza di chiarezza e di adeguato dettaglio relativo all'introduzione della cessione dei diritti edificatori;

DECIDE

sulla base delle considerazioni di cui sopra, nei limiti delle proprie competenze e fatta salva l'espressione del parere definitivo da parte dell'autorità competente, relativamente alla "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d'Elsa di adeguamento ai parametri del Regolamento Regionale 64/R in materia di acquisizione e trasferimento di diritti edificatori", di invitare il Comune a valutare per la parte inerente l'introduzione della cessione dei diritti edificatori sull'area S.D. 4L (il secondo punto della variante) una migliore esplicitazione anche fine di mettere in condizioni i soggetti coinvolti di poter verificare la possibilità che gli effetti diretti e/o indotti possano produrre una qualche ripercussione sulle componenti ambientali.

Il Dirigente chiude la riunione prendendo atto della condivisione dei contenuti del presente documento da parte dei partecipanti alla Conferenza.

Siena, 12.08.2015

NOMINATIVO PRESENTE	FIRMA
Dr.ssa Simona Migliorini	
Arch. Adele Semeraro	
Dott. Davide Casini	

PEC amm. PROT 16077 del 10.08.2015



DIREZIONE OPERAZIONI
UNITÀ PROCESSI MISURA E REPORTING
Resp. Michela Ticciati
Tel 0564 422611
Fax 0564 22383

Prot. N. 23394 del 07 AGO 2015

DOP150-DOP154-DOP210-DOP220
DOP330-DOP360-DOP400

Invio per PEC e MAIL

Spett.le

Comune di Casole d'Elsa
Responsabile Servizio Associato VAS
c.a. Dott. Roberto Donati
c.a. Valeria Capitani
capitani_v@casole.it
comune.collevaldelsa@postacert.it

p.c.
Autorità Idrica Toscana
c.a. Geom. Faucci Alessandro
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
it

Oggetto: Parere di competenza per la redazione di variante al RU del Comune di Colle Val d'Elsa ed avvio della procedura di verifica di assoggettabilità VAS (nota della Autorità competente ai fini VAS vs prot 14015 del 08/07/2015 e ns prot n. 20653 del 08/07/2015)

In relazione a quanto riportato nella relazione tecnica e nel documento preliminare nella variante in oggetto non vengono effettuate modifiche riferite ai dimensionamenti urbanistici ma bensì adeguamenti a norme e regolamenti vigenti ed il raffronto tra parametri comunali e regionali.

OSSERVAZIONI SU RETE DI ACQUEDOTTO, DISPONIBILITA' IDRICA:

Si ribadisce quanto già riportato in precedenti pareri rilasciati.
Attualmente risulta disponibile la risorsa idrica per l'approvvigionamento delle aree di espansione denominate Berignone e Castello di Casole Querceto. Per gli altri insediamenti dovranno essere individuate risorse idriche integrative mediante nuove captazioni o connessioni ad altri sistemi idrici per l'attingimento della risorsa idrica necessaria, come anche riportato nelle relazioni delle precedenti VAS anche dall'amministrazione comunale.

OSSERVAZIONI SU RETE FOGNARIA E TRATTAMENTO DEI REFLUI:

Si riporta l'attuale scenario della situazione fognaria e depurativa presente sul territorio comunale di Casole d'Elsa.

Casole D'Elsa Capoluogo: l'agglomerato è servito da un depuratore, pertanto nuovi allacci potranno essere concessi nei limiti delle capacità di trattamento residuo dello stesso.

Pievescola: l'agglomerato è servito da un depuratore, pertanto nuovi allacci potranno essere concessi nei limiti delle capacità di trattamento residuo dello stesso.

Mensano: le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in parte in una fossa Imhoff ed in parte in uno scarico a cielo aperto. Entrambi tali scarichi sono autorizzabili ai sensi dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i., grazie alla recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.

Magliano: le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in una fossa Imhoff. Tale scarico è autorizzabile ai sensi dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.; una prima autorizzazione era stata richiesta già nel 2012 e tuttavia mai rilasciata. Ad oggi, la recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. ha comportato il superamento di tali richieste autorizzative che, alla luce del subentrato D.P.R. 59/2013, verranno modificate in Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.

Il Merlo: le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in due scarichi a cielo aperto. Entrambi tali scarichi sono autorizzabili ai sensi dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.; una prima autorizzazione era stata richiesta già nel 2012 e tuttavia mai rilasciata. Ad oggi, la recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. ha comportato il superamento di tali richieste autorizzative che, alla luce del subentrato D.P.R. 59/2013, verranno modificate in Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.

Monteguidi: le fognature a servizio di tale agglomerato confluiscono in uno scarico a cielo aperto. Tale scarico è autorizzabile ai sensi dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.; una prima autorizzazione era stata richiesta già nel 2012 e tuttavia mai rilasciata. Ad oggi, la recente sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art.26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. ha comportato il superamento di tali richieste autorizzative che, alla luce del subentrato D.P.R. 59/2013, verranno modificate in Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una volta che tali scarichi saranno autorizzati, nuovi allacci potranno essere concessi alle condizioni stabilite dal comma 3 dell'art.19bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i.

Le altre località presenti sul territorio comunale non risultano servite da pubblica fognatura.

Cordiali saluti,

 **Il Direttore Operazioni**
(Enzo Di Nunno)

